

COMUNE DI DERNICE

TITOLO 01 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - IL COMUNE

01. IL COMUNE DI DERNICE, ENTE LOCALE AUTONOMO, E' RETTO DALLE NORME DEL SUO STATUTO ED ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI FONDAMENTALI ED AI VALORI ESPRESSI DALLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DEI SUOI CITTADINI, NE TUTELA LE TRADIZIONI E LA CULTURA, NE CURA GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

03. IL COMUNE AGISCE NEL CONCERTO DELLE ISTITUZIONI DELLO STATO E DELLA SOCIETA', CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE SI FRAPPONGONO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI COSTITUZIONALI, PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDONO EFFETTIVO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO, OPERANTE LA SOLIDARIETA', GARANTITI I DIRITTI UMANI E DELLA PERSONA.

04. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, VALORIZZA IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE CULTURALI, STORICHE ED ARTISTICHE TUTELA L'AMBIENTE NATURALE, CONCORRE ALLA ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INQUINAMENTO, VALUTA L'IMPATTO AMBIENTALE DI OGNI INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE, RICORRE AD AZIONI COORDINATE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E CON I SOGGETTI PUBBLICI PER RENDERE PIU' EFFICACE LA PROPRIA AZIONE.

ART. 02 - SEDE.

01. LA SEDE DEL COMUNE E' POSTA NEL CAPOLUOGO.

02. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI CONSILIARI SI RIUNISCONO NEL PALAZZO COMUNALE DOVE IL SINDACO HA IL SUO UFFICIO. POSSONO ESSERE TENUTE RIUNIONI IN ALTRE SEDI PER MOTIVATE ESIGENZE.

ART. 03 - IL TERRITORIO.

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' DEFINITO DAL PIANO TOPOGRAFICO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA A NORMA DI LEGGE.

02. IL TERRITORIO COMPRENDE IL CAPOLUOGO E LE FRAZIONI DI: BRESNI, CASA MARCO, FONTANELLE, MONTEBORE, VIGANA, VIGOPONZO.

03. LA POPOLAZIONE E' CONSULTATA A MEZZO REFERENDUM PER LE MODIFICAZIONI ED I MUTAMENTI PREVISTI DALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 04 - FUNZIONI DEL COMUNE

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA, SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DELLA COMUNITA' MONTANA ED ALLA LORO ATTUAZIONE SECONDO LE COMPETENZE PROPRIE.

03. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI DECENTRAMENTO E DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA. IN PARTICOLARE IL COMUNE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE:

- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' AREA COMUNALE:
- VIABILITA' TRAFFICO E TRASPORTI:
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL' AMBIENTE;
- DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
- RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
- SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
- SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
- POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

ART. 05 - DELEGHE.

01. IL COMUNE IN CONSIDERAZIONE DELL'ESIGENZA DI GESTIONE OTTIMALE DEI SERVIZI SU SCALA SOVRACOMUNALE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPRIA CONSISTENZA DEMOGRAFICA E DELLA CONFORMAZIONE OROGRAFICA DEL PROPRIO TERRITORIO, CONSENTE IN LINEA DI PRINCIPIO ALLA DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI CURONE, GRUE E OSSONA, NELL' AMBITO DELLE OPZIONI CONSENTITE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE, RISERVANDO A SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI LE DETERMINAZIONI.

ART. 06 - COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLA SUA AUTONOMIA, GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME STATUTARIE.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATI DALLA LEGGE CHE REGOLA I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE ALL' ENTE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE:

- ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LE SPESE SIANO A TOTALE CARICO DELL' ENTE DELEGANTE SECONDO GLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL' ATTO DELLA DELEGA;
- RICONOSCE ALLA REGIONE, IN QUESTO AMBITO, POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO E LE CONSENTE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 07 - ALBO PRETORIO

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02 - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 08 - ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02 - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09 - ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, LA COMPOSIZIONE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO, SI LIMITA, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, A DELIBERARE GLI ATTI URGENTI E IMPROPROROGABILI.

03. IL CONSIGLIO, CON IL SUO PRIMO ATTO, PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, DICHIARA LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' E PROVVEDE ALLE SOSTITUZIONI.

04. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' ESPLICITAMENTE ENUNCIATO, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

ART. 10 - SCIoglimento E SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO, SECONDO LA LEGGE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

02. PUO' ESSERE. ALTRESI'. SOSPESO DAL PREFETTO PER MOTIVI DI GRAVE ED URGENTE NECESSITA', PER UN PERIODO, COMUNQUE, NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI.

ART. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRETTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INFORMAZIONE SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DI PROPORRE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE, LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ADEMPIMENTO DEL MANDATO.

06. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
07. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DI QUESTI DIRITTI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 12 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' E NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E REGOLARNE LE ATTRIBUZIONI.

ART. 13 - INDENNITA' AI CONSIGLIERI

01. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. IL COMUNE, QUANDO LO RICHIEDE LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI, CHE SI TROVINO COINVOLTI, PER FATTI ED ATTI RIGUARDANTI LE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, PURCHE' NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' ORGANO DELIBERATIVO, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO E AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.
02. IL CONSIGLIO:
- DELIBERA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE;
- ESERCITA, NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA:
- ATTUA LA POTESTA' REGOLAMENTARE SECONDO LA LEGGE E LO STATUTO; 30 IL CONSIGLIO ESPRIME INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI ORARI DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ONDE ARMONIZZARLI ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI.
04. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO SONO CORREDATE DEL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA', NONCHE' DEI PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA. I PARERI SONO INSERITI NELLE DELIBERAZIONI.

ART. 15 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' NOMINARE COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.
02. LE COMMISSIONI, DISTINTE IN PERMANENTI E TEMPORANEE, SARANNO DISCIPLINATI NEI POTERI, NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI

PUBBLICITA' DAI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 16 - ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

ART. 17 - SESSIONI DI CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, DI DIRITTO, IN SESSIONE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ENTRO IL 31 OTTOBRE E IN SESSIONE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO, ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO SI RIUNISCE, INOLTRE, NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO, PER LE ALTRE SESSIONI, E' CONVOCATO, PER INIZIATIVA DEL SINDACO E SU RICHIESTA DI UN QUARTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, IN SESSIONI SPECIALI PER MATERIA.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO A DOMICILIO.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ENTRO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA, PER LE RIUNIONI ORDINARIE; TRE GIORNI, PER LE RIUNIONI STRAORDINARIE: VENTIQUEATTRO ORE PER LE RIUNIONI URGENTI.

02. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' INDETTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. E' CONSIGLIERE ANZIANO CHI HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, SOMMATI AI VOTI DI LISTA I VOTI DI PREFERENZA E, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 19 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE E LO STATUTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. IL CONSIGLIO, SE IN PRIMA CONVOCAZIONE NON RAGGIUNGE IL NUMERO LEGALE, IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA DISPORSI IN ALTRO GIORNO, DELIBERA CON L'INTERVENTO DI QUATTRO CONSIGLIERI.

03. LA DECADENZA DEL CONSIGLIERE PER MANCATO INTERVENTO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.

ART. 20 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE DEVE ASTENERSI DALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' SUE PROPRIE VERSO IL COMUNE, LE AZIENDE ED ISTITUZIONI COMUNALI E VERSO GLI ENTI SOGGETTI AL CONTROLLO O VIGILANZA DEL COMUNE. IL CONSIGLIERE DEVE PURE ASTENERSI QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO E DI INTERESSE, LITE O CONTABILITA' DI PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE.

02. IL CONSIGLIERE SI ASTIENE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERCIZI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI COMUNALI O SOGGETTI A CONTROLLO E VIGILANZA DEL COMUNE.

ART. 21 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 22 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E CHI PRESIEDE IL CONSIGLIO:

- HA IL POTERE DISCREZIONALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E PER ASSICURARE LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI;

- HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E, PER GRAVI MOTIVI, DI SCIogliere L'ADUNANZA:

- HA POTERE, DOPO I RICHIAMI E GLI AMMONIMENTI DI RITO, DI ESPELLERE IL CONSIGLIERE CHE, COL SUO COMPORTAMENTO IMPEDISCE IL REGOLARE CORSO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO, RECA GRAVE OFFESA ALLE ISTITUZIONI, AL CONSIGLIO O AI SUOI MEMBRI, NONCHE' DI ORDINARE L'ESPULSIONE DI CHIUNQUE SIA CAUSA DI TURBAMENTO DELLA SEDUTA.

ART. 23 - VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE VOTAZIONI, DI NORMA, SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SONO PRESE A SCRUTINIO SEGRETO.

02. LA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE ADOTTATA IN SEDUTA LEGALE E A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE IL NUMERO DEI VOTANTI.

04. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA SECONDO, SONO DELIBERATE A MAGGIORANZA RELATIVA.

05. E' ELETTO, PER LA MINORANZA, NEL NUMERO SPETTANTE, CHI HA RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 24 - VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE CON IL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA PUO' CHIAMARE UN CONSIGLIERE A SOSTITUIRE IL SEGRETARIO, QUANDO, PER SINGOLE DELIBERAZIONI, SORGONO CAUSE DI SUA INCOMPATIBILITA' O TEMPORANEO IMPEDIMENTO. IL VERBALE NE FA MENZIONE.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE LA SUA DICHIARAZIONE DI VOTO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO DELLE RETTIFICHE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI E QUANDO IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO.

ART. 25 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DI LEGGE.

CAPO 03 - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 - ELEZIONE DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 26 - LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA, ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE, E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DAGLI ASSESSORI IN NUMERO NON SUPERIORE A QUATTRO.

02. GLI ASSESSORI SONO ELETTI FRA I CONSIGLIERI, UNO DI ESSI PUO' ESSERE ELETTO FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, QUANDO SI DETERMINA L'OPPORTUNITA' DI ACQUISIRE ALL'ORGANO ESECUTIVO L'APPORTO DI COMPETENZE SPECIFICHE, PER MEGLIO CORRISPONDERE ALLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE. L'ASSESSORE NON CONSIGLIERE PARTECIPA AL CONSIGLIO COMUNALE SENZA DIRITTO DI VOTO ED E' SOGGETTO ALLE NORME SULLA INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI CONSIGLIERI ED ASSESSORI COMUNALI.

03. IN ASSENZA O IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE DELEGATO O, IN MANCANZA, DALL'ASSESSORE ANZIANO TALE DOVENDOSI RITENERE IL PRIMO DELLA LISTA DEGLI ASSESSORI PRESENTATI PER L'ELEZIONE.

04. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI DECESSO, DECADENZA O RIMOZIONE.

ART. 27 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI, CON VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA ED OCCORRENDO, IN TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI IN DISTINTE SEDUTE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE CON LE SEGUENTI MODALITA':

- PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CON

L'ESPOSIZIONE DEI CRITERI DI FATTIBILITA' DEI PROGRAMMI IN
RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE, E DELL'INTERA LISTA DEI
CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE,

SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

- ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO E DELLA PROPOSTA POLITICO

AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO;

- DIBATTITO ED ELEZIONE DELLA GIUNTA CON VOTAZIONE UNICA A SCRUTINIO

PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. SE NON SI ADDIENE ALL'ELEZIONE NELLE TRE VOTAZIONI PREVISTE E SE I
TEMPI CONCESSI DALLA LEGGE LO CONSENTONO, E' AMMESSA LA

PRESENTAZIONE E VOTAZIONE, CON LE STESSE MODALITA', DI ALTRO

DOCUMENTO CONTENENTE IL PROGRAMMA E LA LISTA DEI CANDIDATI.

04. LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E DELLA LISTA PUO'

AVVENIRE ANCHE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. L'ELEZIONE AVVIENE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI
CONSIGLIERI ELETTI, O DALLA DATA IN SUI SI E' VERIFICATA LA

VACANZA, O DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI. A TAL FINE

VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN

DISTINTE SEDUTE.

ART. 28 - SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI CESSATI DALLA CARICA

01. LE DIMISSIONI, LA REVOCA E LA DECADENZA DI UNO O PIU' ASSESSORI, FINO
ALLA META' DEI COMPONENTI LA GIUNTA, CONSENTONO AL

SINDACO DI PROPORRE LA SOSTITUZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE CHE VI
PROVVEDE CON VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE E A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE AL SINDACO E POSSONO ESSERE RITIRATE
PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO NELLA SUA
PRIMA SEDUTA.

03. LA REVOCA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA MOTIVATA DEL
SINDACO.

04. LA DECADENZA SI VERIFICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED E'
DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA SEDUTA.

ART. 29 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI, LA DECADENZA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI
ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA. LA
DECADENZA HA EFFETTO CON L'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU PROPOSTE DELLA GIUNTA NON NE
COMPORTE LE DIMISSIONI.

ART. 30 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN
TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED E' PROPOSTA SOLTANTO NEI
CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA.

02. LA MOZIONE CONTIENE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E L'INTERA LISTA

DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE. E' MESSA IN DISCUSSIONE E SOTTOPOSTA A VOTAZIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE, PREVIA DIFFIDA AL SINDACO, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA SOTTOPOSTA A SFIDUCIA E L'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 31 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ORGANO DI DELIBERAZIONE COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NE DIRIGE L'ATTIVITA' E NE ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON LA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI. IN CASO DI PARITA' PREVALE, NELLE VOTAZIONI PALESI, IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE LA SEDUTA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

05. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA SONO CORREDATE DEL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE E' SOTTOSCRITTO DAL SINDACO, O DA CUI PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO CHE NE CURA LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

07. L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO ADOTTATO DAL CONSIGLIO.

ART. 32 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA QUALE ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE: DELIBERA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO E CHE NON APPARTENGONO ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI:

- ESERCITA FUNZIONI DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO:
- DA' ESECUZIONE ALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE;
- ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ED ESEGUE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE:

- AMMINISTRA IL PATRIMONIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI PROPOSITIVE, ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO:

- IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO;
- I PIANI FINANZIARI E I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI MODIFICHE E DEROGHE;
- I REGOLAMENTI COMUNALI;

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA , LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. LA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA, APPROVA I CONTRATTI.

04. LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA, DELIBERA ALTRESI', NEI CASI D'URGENZA, IL PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE, SOTTOPONENDO TALI DELIBERAZIONI A RATIFICA CONSILIARE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 33 - DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA, IN CASO DI URGENZA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ADOTTA DELIBERAZIONI DI VARIAZIONE DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI D'URGENZA SONO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI GIURIDICI SORTI PER EFFETTO DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICARE O MODIFICATE.

ART. 34 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO DIECI GIORNI DELLA LORO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO. NEL CASO DI URGENZA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

SEZIONE 02 - IL SINDACO

ART. 35 - IL SINDACO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. IL SINDACO, PER ASSUMERE LE SUE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DAVANTI AL PREFETTO.

03. LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA E' IL DISTINTIVO DEL SINDACO.

ART. 36 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE;
 - FORMA L'ORDINE DEL GIORNO CON GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA;
 - ESERCITA IL POTERE DI DELEGA;
 - DISTRIBUISCE AGLI ASSESSORI LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA;
 - DETERMINA LE FUNZIONI DELL'ASSESSORE DELEGATO;
 - ESERCITA LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUGLI AFFARI DELEGATI OD ASSEGNATI;
 - SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VERIFICA CHE IL SEGRETARIO COMUNALE DIA ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
 - STIPULA I CONTRATTI DI GESTIONE E DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE;
 - SVOLGE FUNZIONI DI DIREZIONE E VIGILANZA SULL ESERCIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E REGOLAMENTI;
 - APPLICA LE SANZIONI PECUNIARIE DI NATURA AMMINISTRATIVA SECONDO LEGGE;
 - RILASCIAMO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICATI E ALTRE ATTESTAZIONI RELATIVE A COMPETENZE ED ATTIVITA' DI RILEVANZA COMUNALE;
 - AGISCE, RESISTE E TRANSIGE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DOPO AVER RICEVUTO AUTORIZZAZIONE CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA OVE LA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO O LA TRANSAZIONE POSSONO COMPORTARE ONERI PATRIMONIALI PER IL COMUNE E NE INFORMA LA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;
 - SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI;
 - DETERMINA, IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICO, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
 - PROVVEDE IN VIA DI SURROGAZIONE ED AI SENSI DI LEGGE, ALLE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON VI ABBAIA PROVVEDUTO NEI TERMINI;
 - ESERCITA, INOLTRE OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
 - SOVRINTENDE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.
02. IL SINDACO CURA IL COMPIMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI DELEGATE AL COMUNE.

ART. 37 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, O CHI LO SOSTITUISCE,

ESERCITA LE FUNZIONI ED I POTERI CHE LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE.

02. L'ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' ESSERE DELEGATO AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO NELLE FRAZIONI.

ART. 38 - POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE E DI APPLICARE, PER LE TRASGRESSIONI, LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI PER L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

03. IL SINDACO, SE L'ORDINANZA EMESSA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO, PROVVEDE D'UFFICIO A SPESE DI CHI VI E' TENUTO, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE.

TITOLO 03 - L'INFORMAZIONE, LA CONSULTAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO 01 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 39 - L'AZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE ED IL CONCORSO DEI CITTADINI, DELLE LORO ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI, DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA, ALLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED ADOTTA I MEZZI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE CHE NE RENDONO EFFETTIVO L'ESERCIZIO.

02. IL COMUNE, A QUESTO FINE:

- PROMUOVE E SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI COOPERAZIONE CHE, PER I LORO SCOPI POSSONO CONCORRERE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

ART. 40 - FRAZIONI E QUARTIERI

01. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE FRAZIONI BREGNI, CASA MARCO, FONTANELLE, MONTEBORE, VIGANA, VIGOPONZO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE, A QUESTO FINE, COMITATI LOCALI LA CUI COMPOSIZIONE E COMPETENZA E' DETERMINATA SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. I RAPPORTI DEI COMITATI LOCALI CON IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO.

02. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI COMITATI SONO DISCIPLINATE DA REGOLAMENTO.

ART. 41 - AZIONE POPOLARE, DIRITTI D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CITTADINO RESIDENTE. IN POSSESSO DEI DIRITTI POLITICI, PUO' PROPORRE, DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE E CHE L'ENTE NON ESERCITA.

02. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA PRESCRIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO A TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE.

03. LO STATUTO, I REGOLAMENTI GLI STATUTI DELLE AZIENDE, GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ISTITUZIONI ED IN GENERE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI IN COPIA PER LA LIBERA CONSULTAZIONE.

04. LE MODALITA' PER L'ACCESSO AGLI ALTRI ATTI PUBBLICI, LA LORO CONSULTAZIONE, LA RICHIESTA DI COPIE ED I RELATIVI ONERI E COSTI SONO DETERMINATI CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE DISCIPLINATI DA REGOLAMENTO.

05. LA GIUNTA COMUNALE, IN PARTICOLARE, ASSICURA FORME DI PUBBLICITA' ADEGUATE, OLTRE A QUELLA ISTITUZIONALE DELLA AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, IN MATERIA DI APPALTI, CONCESSIONE DI BENI COMUNALI, CONTRIBUTI, INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE E DI ALTRI ATTI CHE EGUALMENTE CONCORRONO A RENDERE TRASPARENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 42 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

01. SONO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE:

- L'INIZIATIVA POPOLARE;
- LA PETIZIONE E L'INTERROGAZIONE;
- IL REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 43 - INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE SI REALIZZA CON LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI ELETTORI, SINGOLI O ASSOCIATI, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI PROPOSTE SCRITTE PER L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE.

02. LA PROPOSTA, CONTENENTE IL TESTO DELL'ATTO O PROVVEDIMENTO DI CUI SI CHIEDE L'ADOZIONE, LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, LA PREVISIONE DELLA SPESA E L'INDICAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO, SE PRESENTATA DA ALMENO CENTOCINQUANTA CITTADINI ELETTORI, OVE SIA RICEVIBILE E AMMISSIBILE, DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALLA LIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E' CONDIZIONE DI RICEVIBILITA'.

ART. 44 - PETIZIONE E INTERROGAZIONE

01. OGNI CITTADINO, SINGOLO O ASSOCIATO, PUO' RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI E PETIZIONI SCRITTE PER AVERE INFORMAZIONI O CHIEDERE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI, INIZIATIVE, CONTROLLI SU DETERMINATI OGGETTI DI PUBBLICO INTERESSE. LE INTERROGAZIONI E PETIZIONI, RICEVIBILI E AMMISSIBILI, HANNO RISPOSTA ENTRO TRENTA GIORNI.

ART. 45 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI PUO' INDIRE REFERENDUM CONSULTIVO PER VERIFICARE CON LA POPOLAZIONE LA VALIDITA' DI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI O DA ADOTTARE DI CARATTERE GENERALE E DI COMPETENZA COMUNALE.

02. IL REFERENDUM PUO', EGUALMENTE, ESSERE RICHiesto DA ALMENO NO IL 20% DEGLI ELETTORI VOTANTI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI. LA GIUNTA COMUNALE, VERIFICATA LA RICEVIBILITA' E L'AMMISSIBILITA', SOTTOPONE LA RICHIESTA POPOLARE A DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA VALUTAZIONE E MAGGIORANZA.

03. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON PUO' AVERE AD OGGETTO QUESITI IN MATERIA DI:

- STATUTO E REGOLAMENTI;
- TRIBUTI E TARIFFE;
- ASSUNZIONE DI MUTUI E EMISSIONE DI PRESTITI;
- ALIENAZIONE DI IMMOBILI, PERMUTE, APPALTI O CONCESSIONI.
- NOMINE, DESIGNAZIONI O REVOCHE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE;
- ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

04. IL QUESITO, AVENTE AD OGGETTO MATERIE DI CARATTERE E DI INTERESSE GENERALE, E' PROPOSTO IN FORMA DIRETTA, SEMPLICE ED INTELLIGIBILE.

05. IL REFERENDUM E' TENUTO ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE, NON COINCIDE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E NON COMPORTA LA INTERRUZIONE O LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE.

06. LE OPERAZIONI DEL REFERENDUM SONO DISCIPLINATE DALLE STESSE NORME ADOTTATE PER IL REFERENDUM NAZIONALE.

07. L'ESITO DEL REFERENDUM E' DICHIARATO VALIDO QUANDO OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI ED HA VOTANO OLTRE IL 50% DEGLI ELETTORI.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, DELIBERA SULLA MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM VALIDO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA VOTAZIONE.

09. LO STESSO OGGETTO DEL REFERENDUM NON PUO' ESSERE RIPROPOSTO PER ALMENO UN BIENNIO.

10. NON PUO' ESSERE INDETTA PIU' DI UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA PER OGNI ANNO, NE' POSSONO ESSERE PROPOSTI PIU' DI TRE DISTINTI QUESITI PER OGNI CONSULTAZIONE. NON SONO INDETTI REFERENDUM NEI SEI MESI ANTECEDENTI LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02 - DIFENSORE CIVICO

ART. 46 - DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. IL DIFENSORE E' SCELTO TRA I CITTADINI CHE HANNO COMPIUTO CINQUANTA ANNI, CHE GARANTISCONO INDIPENDENZA E SERENITA' DI

GIUDIZIO, DOTATI DI PARTICOLARE COMPETENZA, QUALI MAGISTRATI, FUNZIONARI, DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE DEGLI INTERNI, DOCENTI UNIVERSITARI, AVVOCATI.

03. IL DIFENSORE CIVICO E' GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SEGNALE ABUSI, DISFUNZIONI. CARENZE E RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

04. L'UFFICIO HA CARATTERE ONORARIO E NON PROFESSIONALE E COMPORTA UN'INDENNITA' CHE NON PUO' ESSERE SUPERIORE A QUELLA ATTRIBUITA AL SINDACO.

05. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI E PUO' ESSERE RIELETO PER UNA SOLA VOLTA.

06. IL DIFENSORE CIVICO DECADE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI ED E' REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CHE INCIDONO SUI REQUISITI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE. LA DECADENZA E LA REVOCA SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO

COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI AVVALERSI, PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE, DEL DIFENSORE CIVICO ELETO DALLA PROVINCIA O DALLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01 - SERVIZI

ART. 47 - SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ADOTTA GLI STRUMENTI E GLI ISTITUTI CHE MEGLIO RISPONDONO AI CRITERI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' ED ATTITUDINE A REALIZZARE LE FINALITA' SOCIALI PERSEGUITE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

ART. 48 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO, DETERMINA LE FORME DI GESTIONE E PROCEDE ALLA SCELTA FRA I SEGUENTI SISTEMI.

- IN ECONOMIA, QUANDO, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON E' CONVENIENTE AVVALERSI DI APPOSITA ISTITUZIONE O AZIENDA;
- IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO ESISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- A MEZZO AZIENDA SPECIALE, PER LA GESTIONE, ANCHE DI PIU' SERVIZI, DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE PUBBLICO, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. LA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE E' ADOTTATA A TERMINI E SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE.

ART. 49 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI RESPONSABILITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE. E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, ORGANISMI DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANISMI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

- IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA PER GLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAI LORO STATUTI E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DA QUESTO STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 50 - CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO LE FINALITA', LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 51 - CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI

COMUNI E PROVINCE PR LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI SEGNATI, APPROVA LA CONVENZIONE RELATIVA E LO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE PREVEDE, A CARICO DEL CONSORZIO, L'OBBLIGO DI TRASMETTERE I SUOI ATTI FONDAMENTALI AL COMUNE.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RAPPRESENTANZA E RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CHE VIENE FISSATA NELLA CONVENZIONE E NELLO STATUTO DEL CONSORZIO.

TITOLO 05 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 52 - SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DI PENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORNO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DESLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;
- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE; PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;
- LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE E PER REGOLAMENTO;
- SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 54 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA A QUELLE ESTERNE.
02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI SINGOLI CONSIGLIERI.
03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 55 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTI NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 56 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA

VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

TITOLO 06 - UFFICI

CAPO 01 - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 57 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E' REALIZZATA MEDIANTE UN ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

- ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

- INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI:

- SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 58 - STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 59 - PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE:

- DOTAZIONE ORGANICA;

- MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 60 - COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

CAPO 02 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 61 - NORME APPLICABILI

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DISPONE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE.

TITOLO 07 - RESPONSABILITA'

ART. 62 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE IL COMUNE DEI DANNI DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI OBBLIGHI DELLE FUNZIONI E SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO E IL SEGRETARIO COMUNALE CHE VENGONO A CONOSCENZA DI FATTI CHE DANNO LUOGO A RESPONSABILITA' PER DANNI, FANNO DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI. LA DENUNCIA CONTIENE GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI DANNI.

03. SE IL FATTO DANNOSO E' IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE LA DENUNCIA E' FATTA DAL SINDACO.

ART. 63 - RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI E I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONANO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. IL COMUNE CHE RISARCISCE A TERZI IL DANNO INGIUSTO E LORO PROVOCATO PER DOLO O COLPA GRAVE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI, ESERCITA IL DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE RESPONSABILE.

03. IL DANNO INGIUSTO E' COSTITUITO DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE COMMITTE PER DOLO O PER COLPA GRAVE, SENZA PREGIUDIZIO PER LE PIU' GRAVI RESPONSABILITA' DA REATO. LA VIOLAZIONE DEI DIRITTO COMMESSA DA ORGANI COLLEGIALI COMPORTA LA RESPONSABILITA', IN SOLIDO, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO. SONO ESCLUSI DALLA RESPONSABILITA' COLORO CHE FANNO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 64 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO CONTABILE CHE HA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE OD E' INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INSERISCE, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, NEL MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE, DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 65 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE. LA RESPONSABILITA' E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 66 - PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELLO STATUTO.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

TITOLO 08 - FINANZE E CONTABILITA'

ART. 67 - ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA E, COME TALE, ESERCITA LA POTESTA' IMPOSITIVA IN MATERIA DI IMPOSTE, TASSE E TARIFFE.

03. IL COMUNE DISPONE DI UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 68 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO OTTENUTE DA:

- IMPOSTE PROPRIE:

- ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- TRASFERIMENTI ERARIALI;
- TRASFERIMENTI REGIONALI;
- ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- RISORSE E INVESTIMENTI;
- ALTRE ENTRATE.

ART. 69 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE SONO REGISTRATI IN INVENTARIO. DELL'ESATTEZZA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI E DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVI AL PATRIMONIO SONO PERSONALMENTE RESPONSABILI IL SINDACO E IL SEGRETARIO.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI, DI MASSIMA, SONO DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO VERSO LA CORRESPONSIONE DI UN CANONE LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DALLA GIUNTA COMUNALE.

03. LE ENTRATE PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, LASCITI, DONAZIONI O, COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, SONO IMPIEGATI IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO, O NELLA ESTINZIONE DELLE PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI DI BENI IMMOBILI, LA GIUNTA COMUNALE DI BENI MOBILI O DENARO. E' FATTA SALVA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO AI SENSI DI LEGGE.

ART. 70 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' SOGGETTO A RISERVA DI LEGGE.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE PER L'ANNO SUCCESSIVO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O, IN SUA ASSENZA, DAL SEGRETARIO COMUNALE, PENA LA NULLITA' DELLA DELIBERAZIONE.

ART. 71 - CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

01. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE UNISCE AL CONTO CONSUNTIVO LA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA CHE ESPONE LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL' AZIONE SVOLTA IN RAPPORTO AI COSTI ED AI RISULTATI CONSEGUITI.

ART. 72 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. IL COMUNE, PER LE SUE FINALITA' ISTITUZIONALI PROVVEDE, A MEZZO DI CONTRATTI, AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE ED ACQUISTI, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E' PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. TALE DELIBERAZIONE INDICA:

- IL FINE CHE IL CONTRATTO INTENDE RAGGIUNGERE;

- L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

- LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELL' AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I PROCEDIMENTI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, LE MODALITA' E LE CLAUSOLE DELLE SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI, IN MODO DA ASSICURARE LA TRASPARENZA E LA PARITA' DI CONDIZIONI DEI SOGGETTI INTERESSATI AI VARI CONTRATTI.

ART. 73 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI UN REVISORE. CIASCUN CONSIGLIERE POTRA' INDICARE UN SOLO NOMINATIVO. IL REVISORE E' SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

02. ESSO DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZE. LA REVOCA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. LA SUA RIELEZIONE E' CONSENTITA PER UNA SOLA VOLTA.

ART. 74 - FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO. A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE - SENZA DIRITTO DI VOTO - ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO, HA ALTRESI' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

02. AL REVISORE E' DEMANDATA, INOLTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

ART. 75 - TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE PROVVEDE:

- ALLA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE, DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI.
- AL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
- AL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DI LEGGE.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DA CONVENZIONE.

TITOLO 09 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 76 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE, DA SOLO E DI CONCERTO CON LA COMUNITA' MONTANA PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE AMBIENTALE DELLA REGIONE E FORMULA PROPOSTE CHE SONO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE, NELLA ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.

ART. 77 - PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA NORME AVENTI FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 10 - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 78 - STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 79 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI

STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA E A CIASCUN CONSIGLIERE.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

07. I REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE, DIVENUTI ESECUTIVI, SONO TRASMESSI AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'INOLTRO AL COMMISSARIO DI GOVERNO.

ART. 80 - ORDINANZE

01. IL SINDACO, AI SENSI DELL' ARTT. 38 , EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI'. NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO, N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 81 - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE STESSHE PROCEDURE DI APPROVAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO E' ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, QUESTA NON E' RIPROPONIBILE PER TUTTO IL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO.

ART. 82 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E' ADOTTATO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DALLO STATUTO STESSO.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, ESCLUSO QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DI QUELLI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO; IN CARENZA DI REGOLAMENTI O NORMATIVE SPECIFICHE OD IN CASO DI INCERTEZZE INTERPRETATIVE O PROCEDURALI, E' FATTO RIFERIMENTO A PRASSI E CONSUETUDINI CONSOLIDATE E ALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE FINI ALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 83 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE APPORTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 84 - ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.